ALLEGATO A
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del decreto 27/09/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il piano riporta la descrizione di:

• modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento;

• procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento e analisi);

• piano di intervento per condizioni straordinarie quali: allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente;

1. <u>modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto</u>

I rifiuti inerti sono conferiti all'impianto da autocarri di varia portata.

I mezzi entrano nell'impianto attraverso il cancello di accesso; si effettua un controllo della documentazione; si effettua la pesatura del mezzo; il mezzo si avvia all'area di scarico. I rifiuti sono messi in discarica esclusivamente se risultano conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 5 del D.M. 27/09/2010.

Al fine di garantire un buon livello di sicurezza e al fine di limitare le emissioni originate dal transito dei mezzi sono stati previsti:

- un limite di velocità di 20 km/h all'interno dell'impianto;
- l'obbligo di rimuovere i teloni di copertura solo dopo aver raggiunto l'area di scarico.

2. procedure di accettazione dei rifiuti conferiti

E' consentito il conferimento in discarica per inerti di rifiuti, senza preventiva caratterizzazione nei seguenti casi riportati nella tabella 1 del D.M. 27/09/2010.

Tabella 1

Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto Separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04.

L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

Impianti di discarica per rifiuti inerti.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del decreto 27/09/2010, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal decreto 27/09/2010. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, del sopraccitato decreto 27/09/2010 soddisfano i seguenti requisiti:

sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 27/09/2010, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 di cui in appresso;

non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del suddetto decreto.

Tabella 2

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Parametro	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,05

Ba	2
Cd	0,004
Cr totale	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01
Zn	0,4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice Fenolo	0,1
DOC (*)	50
TDS (**)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.

3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi.

I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

3. modalità e criteri di deposito

I rifiuti vengono scaricati nell'apposita area; dopodiché la macchina operatrice provvede alla stesura e compattazione dei rifiuti, per ridurre al minimo l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica.

L'abbancamento progressivo degli inerti dovrà avvenire mediante la realizzazione di ampi gradoni, sorretti da scogliera di massi di ardesia con altezza fuori terra pari a circa ml 4,00 e da scarpate aventi pendenza pari a 30° al fine di operare in sicurezza sugli stessi con i mezzi meccanici indispensabili per attuare l'intervento.

I materiali in arrivo saranno opportunamente separati e accantonati secondo le provenienze e le caratteristiche volumetriche.

Essi saranno movimentati e compattati con idonei mezzi di cantiere mediante rullatura e vibratura durante la posa in opera, per garantire stabilità al corpo di discarica.

4. Sorveglianza e guardiania

Il personale della discarica si occuperà anche della sorveglianza, impedirà l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti non ammissibili nell'impianto.

5. piano d'intervento in occasioni straordinarie

In caso di allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente, si farà riferimento ai piani di Emergenza interni all'organizzazione, redatti in conformità alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il tecnico incaricato